



**IL DIRETTORE F. F. DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Ghilotti Damiano**

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

**ha assunto la seguente**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1412 DEL 17/09/2024**

**OGGETTO: CONVENZIONE CON LA QUESTURA DI MILANO PER PRESTAZIONI DI  
SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE- INTROITO € 4.575,00  
(IVA COMPRESA). SCADENZA 31.12.2026.**



**OGGETTO: CONVENZIONE CON LA QUESTURA DI MILANO PER PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE- INTROITO € 4.575,00 (IVA COMPRESA). SCADENZA 31.12.2026.**

***IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI***

**vista** la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

**vista** la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

**richiamate** le seguenti deliberazioni:

- n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 76 del 08.02.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024 - aggiornamento";

**richiamato altresì** l'atto di delega prot. n. 0050581 del 17.06.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore f.f. della Struttura che adotta la presente determinazione;

**richiamate:**

- la deliberazione n. 71 dell'11.2.2022 con la quale sono state aggiornate le tariffe riguardanti l'attività libero professionale della S.C. Fisica Sanitaria;
- la deliberazione n. 32 del 19.1.2024 con la quale è stato approvato il Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria (Regolamento ALPI) dell'ASST dei Sette Laghi;
- la deliberazione n. 348 del 14.6.2024 con la quale è stato approvato il piano programmatico aziendale 2024 per il rinnovo di convenzioni e/o accordi nelle materie delegate al Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali e in cui si precisa che eventuali atti di approvazione di nuove convenzioni non rientranti nel piano programmatico aziendale 2024, ma riguardanti le materie delegate al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, saranno approvati con proprio provvedimento "Determina";

**rilevato** che il suddetto Regolamento ALPI non contiene alcuna tabella con il riparto dei costi derivanti dall'espletamento di attività libero professionale d'équipe della S.C. Fisica Sanitaria di talché si applica la deliberazione n. 71 dell'11.2.2022;

**visto** il CCNL dell'Area Sanità del 23.1.2024 che disciplina le diverse tipologie di attività libero professionali, ivi inclusa l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, svolta al di fuori dell'orario di lavoro, all'interno e all'esterno delle strutture aziendali;

**vista** la PEC dell'11.4.2024, prot. n. 170375, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 30290, con la quale la Questura di Milano chiede l'attivazione di una convenzione per l'attuazione degli adempi-



menti previsti dal D.Lgs. n. 101 del 31.7.2020 e s.m.i., tramite un esperto di Radioprotezione per gli artificieri in forza all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico;

**dato atto** che le prestazioni richieste verranno effettuate avvalendosi della collaborazione del personale della S.C. Fisica Sanitaria (Dirigenti Fisici e personale di supporto) con rapporto di lavoro esclusivo, al di fuori dell'orario di servizio presso le Strutture richiedenti, previa timbratura in uscita;

**preso e dato atto** che con e-mail del 3.9.2024, agli atti d'ufficio, il Dott. Tanzi, Direttore della S.C. Fisica Sanitaria, ha confermato che nell'ultimo quadrimestre dell'anno 2024 verranno erogate le stesse prestazioni che saranno erogate negli anni 2025 e 2026;

**preso atto** che l'accordo in argomento riguarda materie delegate al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;

**considerato** che il Dott. Fabio Tanzi, Direttore della S.C. Fisica Sanitaria, in data 17.4.2024, con scheda in atti d'ufficio, ha dichiarato che l'impegno derivante dalle attività richieste non è in contrasto con le esigenze interne della Struttura sanitaria interessata e che la Direzione Sanitaria in data 17.4.2024 ha espresso in proposito parere favorevole;

**richiamata altresì** l'e-mail del 13.5.2024 della S.C. Gestione Operativa e Next Generation EU che conferma che la S.C. Fisica Sanitaria ha raggiunto gli obiettivi di budget 2023 e che le tariffe proposte sono da considerarsi sostenibili;

**esaminata** la convenzione disciplinante l'erogazione delle prestazioni richieste, definita sulla base di successive intese tra i competenti uffici, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);

**ritenuto**, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di approvare la convenzione di che trattasi con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione sino al 31.12.2026, preventivando un ricavo annuo di € 1.250,00 (IVA esclusa);

**evidenziato** che i controlli e le sanzioni relative all'attività svolta verranno effettuati/irrogate secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del Regolamento ALPI dalle strutture indicate nella procedura generale "gestione dei controlli sull'attività erogata in regime di libera professione" e nella procedura specifica "Sottoscrizione di convenzioni attive per attività sanitarie";

**precisato** che questa Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;

**dato atto** che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

### ***DETERMINA***

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:



1. di approvare e stipulare la convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1), per prestazioni di sorveglianza fisica della radioprotezione, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione sino al 31.12.2026;
2. di dare atto che le suddette prestazioni sono garantite dal personale della S.C. Fisica Sanitaria (Dirigenti Fisici e personale di supporto) con rapporto di lavoro esclusivo, al di fuori dell'orario di servizio presso le Strutture richiedenti, previa timbratura in uscita;
3. di evidenziare che i controlli e le sanzioni relative all'attività svolta verranno effettuati/irrogate secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del Regolamento ALPI dalle strutture indicate nella procedura generale "gestione dei controlli sull'attività erogata in regime di libera professione" e nella procedura specifica "Sottoscrizione di convenzioni attive per attività sanitarie";
4. di individuare il Dott. Fabio Tanzi, Direttore S.C. Fisica Sanitaria, quale referente per l'esecuzione del presente accordo;
5. di specificare che questa Azienda potrà recedere anticipatamente dal rapporto in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;
6. di precisare che, a fronte delle prestazioni erogate, la Questura di Milano, previa fatturazione, corrisponderà a questa Azienda € 1.250,00 (IVA esclusa) all'anno;
7. di stabilire che i ricavi derivanti dal presente provvedimento, che si possono preventivare in € 3.750,00 complessivi (IVA esclusa), siano imputati per € 1.250,00 (IVA esclusa) all'anno 2024, per € 1.250,00 (IVA esclusa) all'anno 2025 e per € 1.250,00 (IVA esclusa) all'anno 2026 al conto di ricavo n. 5005140020 "Ricavi attività Libero Professionale d'equipe" dei Bilanci d'esercizio 2024/2025/2026;
8. di precisare che sull'importo imponibile degli introiti derivanti dalla suddetta attività (importo presunto complessivo imponibile di € 3.750,00 IVA esclusa) dedotti € 99,00 per il costo dei dosimetri, l'Azienda tratterrà una percentuale pari al 10% a copertura dei costi, la restante parte verrà ripartita secondo i criteri e le modalità previste dalla delibera n. 71 dell'11.2.2022 riguardante la libera professione d'équipe del personale della S.C. Fisica Sanitaria ed i componenti dell'équipe (85%), a cui si applica la percentuale del 5% prevista dalla legge 189/2012 (Legge Balduzzi) sul compenso degli esperti qualificati fisici oltre gli oneri di imposta secondo la normativa vigente e l'IRAP;
9. di imputare l'importo presunto di € 2.886,00 di cui per l'anno 2024 € 896,00, per l'anno 2025 € 896,00, per l'anno 2026 € 896,00 da contabilizzare al conto di costo n. 4104390025 "Comp. al pers. Dip. T. indet. att. l.p.", dei Bilanci d'esercizio 2024/2025/2026, così ripartiti: € 666,00 per l'anno 2024, € 666,00 per l'anno 2025, € 666,00 per l'anno 2026 agli Esperti qualificati fisici; € 230,00 per l'anno 2024, € 230,00 per l'anno 2025, € 230,00 per l'anno 2026 al Personale di supporto, che verrà successivamente corrisposto al personale avente titolo, previa verifica dell'attività effettuata, € 66,00 per l'anno 2024, € 66,00 per l'anno 2025,



€ 66,00 per l'anno 2026 al Fondo Comune (6%) da contabilizzare al conto di costo n. 4104390022 "Comp. al pers. Fondo Comune att. l.p." dei Bilanci d'esercizio 2024/2025/2026;

10. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sanitaria, Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, Fisica Sanitaria, Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, Area Accoglienza e CUP Aziendali, Gestione Operativa e Next Generation EU;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1406 DEL 22/08/2024

**S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**OGGETTO: CONVENZIONE CON LA QUESTURA DI MILANO PER PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE- INTROITO € 4.575,00 (IVA COMPRESA). SCADENZA 31.12.2026.**

**IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

Ha registrato contabilmente come di seguito:

<b>Anno</b>	<b>Conto</b>	<b>N. Autorizzazione</b>	<b>Importo</b>
2024	4104390025	—	896,00
2025	4104390025	—	896,00
2026	4104390025	—	896,00

Altro: 5005140020 1.250,00 anno 2024 + 1.250,00 anno 2025 + euro 1.250,00 anno 2026



## CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE

Le parti:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri, 57, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P. IVA n. 03510050127, di seguito nominata ASST, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0050581 del 17.6.2024;

e

Questura di Milano, Via Fatebenefratelli, 11 - 20121 Milano, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: dipps146.00h0@pecps.poliziadistato.it, P. IVA n. 80108050156, rappresentata dal Questore, Dott. Bruno Megale, di seguito denominata Questura di Milano; insieme le Parti

**convengono e stipulano quanto segue:**

### **ART. 1 Oggetto**

L'ASST, a seguito di specifica richiesta della Questura di Milano, si impegna ad assicurare prestazioni di sorveglianza fisica della radioprotezione, tramite un Esperto di Radioprotezione (artt. 108, 109, 130, D.Lgs. 101/2020), con opportuno grado di abilitazione, a favore della Questura di Milano – Via Fatebenefratelli, 11 - 20121 Milano, per le attività svolte dal Nucleo Artificieri Antisabotaggio, dall'Ufficio Posta della Questura, e da personale addetto al corpo di guardia di via Montebello.

### **ART. 2 Strutture**

Le prestazioni richieste saranno garantite, a rotazione, da Dirigenti Fisici in servizio presso la S.C. Fisica Sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo, al di fuori dell'orario di servizio, previa

timbratura in uscita presso la struttura richiedente.

L'attività oggetto della presente convenzione sarà svolta senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali dell'ASST.

### **ART. 3 Attività**

Le prestazioni di cui al precedente art. 1 riguardano:

la sorveglianza fisica della radioprotezione per apparecchiature radiogene e lavoratori esposti di categoria B e per lavoratori non classificati ai sensi degli artt. 109, 125 e 133 del D.Lgs. 101/2020 che si esplica nei seguenti punti:

- 1) Nomina dell'Esperto di Radioprotezione (art. 108 D.Lgs. 101/2020).
- 2) Relazione Tecnica Preventiva di radioprotezione in caso di Nuova pratica e/o variazioni di pratica (art. 109, D.Lgs. 101/2020, se del caso art. 52 ed allegato XIV).
- 3) Rilascio benessere Preventivo (art. 130 D.Lgs. 101/2020).
- 4) Verbale di Prima verifica di sorveglianza fisica e Rilascio benessere all'utilizzo (art. 130 D.Lgs. 101/2020).
- 5) Consulenza per comunicazioni con le Autorità competenti (Istanza di Nulla Osta, Comunicazioni di variazione di pratica, Relazione settennale in caso di Nulla Osta di Categoria B, etc.) (art. 46 e/o art. 52 D.Lgs. 101/2020).
- 6) Istituzione e compilazione periodica dei registri di Sorveglianza Fisica (artt. 130 e 132, ed allegato XXIII, D.Lgs. 101/2020).
- 7) Verifiche periodiche di radioprotezione delle apparecchiature radiogene, annuali o su richiesta in caso di necessità (nuove acquisizioni, etc) (art. 130 D.Lgs. 101/2020).
- 8) Dosimetria del personale esposto (artt. 109, 130 e 132 D.Lgs. 101/2020):
  - fornitura di dosimetri personali con periodicità trimestrale, i dosimetri saranno forniti da Azienda in possesso delle certificazioni richieste ai sensi dell'art. 155 del D. lgs. 101/2020 e s.m.i.;
  - istituzione e compilazione periodica delle schede dosimetriche personali;

- valutazioni di Dose dei lavoratori esposti;
- valutazioni di Dose all'individuo rappresentativo della popolazione (artt. 130, comma 9, 151, comma 1, D.Lgs. 101/2020).
- comunicazioni delle valutazioni di Dose al Medico Autorizzato della P.S. ai sensi dell'art. 130 comma 8, D.Lgs. 101/2020 (periodicità annuale se lavoratori esposti di categoria B).

9) Erogazione di Corsi di formazione in Radioprotezione ai sensi dell'art. 111, D.Lgs. 101/2020, mediante Esperto di Radioprotezione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.I. 06/03/2013), (obbligatoria, compreso aggiornamento quinquennale).

#### **ART. 4 Tariffe**

A fronte delle prestazioni erogate e regolarmente attestate dalla Sezione Artificieri Antisabotaggio, richiedente il servizio, la Questura di Milano, previa fatturazione, corrisponderà all'ASST le seguenti tariffe annuali:

Tipo di prestazione	Tariffa per prestazione	n° prestazioni annue previste	Totale annuo IVA esclusa
Misurazioni e sorveglianza fisica per Tubi RX € 200/tubo (dal secondo € 100)	€ 200,00	1	€ 400,00
Relazioni tecniche (1 obbligatoria ogni sette anni, 1 annuale prescritta dagli Organi di Vigilanza)	€ 250,00	2	€ 250,00

Fornitura di dosimetri personali certificati ai sensi dell'art. 155 D.Lgs. 101/2020. (costo di 4 dosimetri personali, della valutazione della dose e aggiornamento della documentazione, per persona e per anno).	€ 40,00	8	€ 320,00
Impiego strumentazione radiometrica	€ 20,00	2	€ 40,00
Corsi di formazione ex. Art. 111 D.Lgs. 101/2020 (€ 30/persona/corso)	€ 30,00	8	€ 240,00
Totale annuo IVA esclusa			€ 1.250,00

Eventuali altre prestazioni richieste e non comprese nella precedente tabella saranno fatturate agli importi previsti dal tariffario della S.C. Fisica Sanitaria.

Il costo per ogni dosimetro (sia esso personale o ambientale) fornito sarà pari ad Euro 10,00 per ogni dosimetro, il costo è da considerarsi comprensivo della fornitura del dosimetro (da parte di laboratorio di dosimetria certificato), dei risultati della lettura del dosimetro e della valutazione di dose efficace all'operatore a partire da tali valori compiuta dall'Esperto di Radioprotezione.

#### **ART. 5 Rendicontazione e fatturazione delle prestazioni**

Il Direttore della S.C. Fisica Sanitaria comunicherà annualmente la rendicontazione delle prestazioni effettuate, alla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, per l'emissione della fattura a carico della parte richiedente.

Per effetto delle disposizioni normative vigenti in materia, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), e dovrà sempre riportare obbligatoriamente il seguente codice univoco di ufficio assegnato alla Prefettura di

Milano – Servizio contabilità e gestione finanziaria: **U50SHT**, poiché, in assenza, sarà rifiutata dal sistema.

Detti pagamenti saranno disposti, entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, mediante ordinativo di pagamento da accreditarsi, così come comunicato da codesta Azienda, ai sensi dell'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dall'art. 7 del Decreto legge 12/11/2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217, sul conto IBAN: IT7500306910810100000046111

#### **ART. 6 Referenti**

Per i rapporti con la Questura di Milano, l'ASST individua, quale referente per l'esecuzione del presente accordo, il Dott. Fabio Tanzi, Direttore della S.C. Fisica Sanitaria.

Per i rapporti con l'ASST, la Questura di Milano individua, quali referente per l'esecuzione del presente accordo il Dott. Stefano Lento ed il Dott. Francesco Cambria in qualità rispettivamente di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Responsabile della Sezione "Gestione Immobili" dell'Ufficio Tecnico Logistico.

#### **ART. 7 Coperture assicurative**

L'ASST dichiara di essere in possesso di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, in ossequio alla normativa vigente, ferma restando, in coerenza con il progetto assicurativo regionale, l'esistenza di una SIR (Self Insurance Retention) di € 250.000,00.

La Questura di Milano garantisce in ogni caso la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi relativa alle proprie strutture, agli spazi, alla sanificazione degli ambienti, al personale di supporto e alla strumentazione che mette a disposizione per lo svolgimento dell'attività del dipendente dell'ASST.

#### **ART. 8 Rapporti**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono

esclusivamente fra le amministrazioni dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese e della Questura di Milano

#### **ART. 9 Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione sino al 31.12.2026. Non è ammesso il tacito rinnovo.

L'eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata per iscritto, almeno 90 giorni prima della scadenza, alla S.C. Affari Generali e Legali, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.

#### **ART 10 Modifiche e/o integrazioni**

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate con apposito atto scritto e sottoscritto dalle stesse.

#### **ART. 11 Recesso**

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dall'accordo in qualunque momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

L'ASST si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, anticipatamente, senza preavviso e senza oneri, qualora:

- sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esse incompatibili;
- la Questura di Milano non rispetti i tempi per il pagamento dei corrispettivi, dopo un sollecito rimasto inevaso;
- derivi una concreta possibilità di compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR, o del livello quanti-qualitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività.

Nel caso in cui la richiesta di rinnovo pervenga dopo il termine indicato dall'art.9, la convenzione cessa ad ogni conseguente effetto alla data di scadenza prevista dal presente

accordo (31.12.2026).

#### **ART. 12 Anticorruzione e codice di comportamento**

Le Parti dichiarano di aver preso visione del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali. Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che l'ASST ha adottato un Codice di Comportamento (accessibile sul sito web aziendale al seguente indirizzo: <http://www.asst-settelaghi.it/amministrazione-trasparente>) e si impegnano ad aderire ai principi ivi enunciati.

La violazione del Codice di Comportamento da parte della Questura di Milano comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell'ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. La controparte dichiara altresì di conoscere il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), adottato dall'ASST, disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo internet: <http://www.asst-settelaghi.it/amministrazione-trasparente>.

#### **ART. 13 Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e s.m.i.

In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto Regolamento i dati sono:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
- b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Le Parti si impegnano altresì a adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa derivanti dal predetto Regolamento nei confronti delle persone fisiche coinvolte dalle attività oggetto della convenzione.

ASST Sette Laghi, in qualità di autonomo titolare, si impegna a trasmettere i dati personali dei suoi Dirigenti Medici che presteranno la prestazione in oggetto alla Struttura Convenzionata, che li utilizzerà al solo fine di dare esecuzione alla presente convenzione. La Struttura Convenzionata si impegna a fornire ai Dirigenti Medici dell'ASST Sette Laghi, in qualità di persone autorizzate al trattamento, le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati personali dei propri pazienti eventualmente trattati nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali. Qualora un Dirigente Medico dell'ASST violi le istruzioni di cui sopra impartite dalla Struttura Convenzionata, questa lo comunicherà prontamente all'ASST Sette Laghi affinché la medesima ASST Sette

Laghi possa valutare, in totale autonomia, eventuali provvedimenti disciplinari a carico del soggetto che ha posto in essere la violazione.

La Struttura Convenzionata è titolare dei dati comuni e particolari dei propri pazienti e provvederà a formalizzare atto di autorizzazione ai sensi dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016 al trattamento dei suddetti dati ai singoli professionisti della ASST.

Resto inteso che, relativamente ai dati comuni e particolari dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, i professionisti sono tenuti alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolati verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal Regolamento e dal Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i..

#### **ART. 14 Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

La Questura di Milano garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento ed, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST.

#### **ART. 15 Imposte**

Le spese inerenti la presente convenzione per bollo e spese di registrazione, imposte, tasse etc., se dovute, sono a carico della Questura di Milano.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

#### **ART. 16 Controversie**

Per tutte le controversie, derivanti dall'applicazione della presente convenzione, si cercherà la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di bonario componimento, la controversia sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria eleggendo a tal fine, in via esclusiva, il Foro di Varese.

#### **ART. 17 Rinvio normativo**

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, le Parti fanno esclusivo riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale, regionale vigente in materia.

Previa lettura, la presente convenzione approvata dalle Parti contraenti viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 2 bis, L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato, sottoscritto.

Milano,

per la Questura di Milano:

IL QUESTORE

(Dott. Bruno Megale)

Varese,

per l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:

per delega di firma del Direttore Generale

IL DIRETTORE F.F.

S.C. Affari Generali e Legali

(Dott. Damiano Ghilotti)

La presente convenzione consta di n. 10 pagine e di n. 17 articoli.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Determinazione Dirigenziale n. **1412** del **17/09/2024**

***S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI***

**OGGETTO: CONVENZIONE CON LA QUESTURA DI MILANO PER PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE- INTROITO € 4.575,00 (IVA COMPRESA). SCADENZA 31.12.2026.**

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 18/09/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

**Questo documento è stato firmato da:**

**Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Ghilotti Damiano - Direttore F. F. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Folino Rosy - S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA`**

**Lorenzon Dario - Direttore S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA`**

**Conti Rosangela - Incaricato alla pubblicazione Delibere**

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio